

Brussels, 4 August 2026  
(OR. en, it)

12329/26

---

---

Interinstitutional File:  
2026/0068 (COD)

---

---

|                |             |
|----------------|-------------|
| COMPET 1001    | ENER 538    |
| IND 514        | ECOFIN 1076 |
| MI 824         | UD 227      |
| MAP 163        | POLCOM 293  |
| FDI 37         | CODEC 1533  |
| TRANS 526      | INST 304    |
| CLIMA 422      | PARLNAT 162 |
| ENV 999        |             |
| <i>PARLNAT</i> |             |

#### COVER NOTE

---

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| From:            | The Italian Senate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| date of receipt: | 31 July 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| To:              | The President of the Council of the European Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subject:         | Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework of measures for the acceleration of industrial capacity and decarbonisation in strategic sectors and amending Regulations (EU) 2018/1724, (EU) 2024/1735 and (EU) 2024/3110<br>[7009/26 + ADD1-5 - COM(2026) 100 final]<br>-Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality |

---

Delegations will find enclosed the opinion<sup>1</sup> of the Italian Senate on the above.

---

<sup>1</sup> The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2026-0100>

**RISOLUZIONE  
DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

(Relatore DE CARLO)

*approvata nella seduta del 28 luglio 2026*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLA CAPACITÀ INDUSTRIALE E DELLA DECARBONIZZAZIONE IN SETTORI STRATEGICI E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 E (UE) 2024/3110 (COM(2026) 100 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 2026**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/3110 (COM (2026) 100 definitivo);

premesso che la proposta di regolamento sull'accelerazione industriale (*Industrial Accelerator Act* - IAA):

- istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici, al fine di reagire e ridurre le dipendenze da Paesi terzi;

- mira a garantire che entro il 2035 il settore manifatturiero - attualmente pari al 14,3 per cento del PIL - rappresenti il 20 per cento del PIL dell'Unione;

- include tre settori: le industrie ad alta intensità energetica, la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e l'industria automobilistica, i quali, pur rappresentando una quota limitata della produzione manifatturiera dell'Unione, svolgono un ruolo strategico di fornitori a monte e di motori degli ecosistemi industriali a valle, tra cui le costruzioni, la mobilità, l'energia, nonché lo spazio e la difesa;

- affronta i seguenti problemi: la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori e tecnologie strategici, la domanda limitata o l'assenza di mercati guida per prodotti industriali europei a basse emissioni di carbonio e l'assenza di una diffusione su larga scala delle tecnologie industriali;

considerato che la proposta di regolamento consta di 36 articoli, suddivisi in sei capi e quattro allegati e che:

- il capo I (articoli 1-3) delinea le disposizioni generali, compreso l'oggetto, l'ambito di applicazione, l'obiettivo di industrializzazione e le definizioni necessarie;

- il capo II (articoli 4-6) indica le condizioni favorevoli alla produzione industriale e alla decarbonizzazione, stabilendo disposizioni che garantiscono procedure di rilascio delle autorizzazioni razionalizzate, efficienti e digitali per i progetti di produzione industriale;

- il capo III (articoli 7-16) istituisce un quadro per l'applicazione dei requisiti relativi all'origine industriale europea e alle basse emissioni di carbonio a determinati prodotti e servizi appartenenti a

settori strategici nel contesto degli appalti pubblici e dei regimi di sostegno pubblico;

– il capo IV (articoli 17-24) delinea la disciplina per l'imposizione di condizioni agli investimenti esteri diretti in settori strategici emergenti qualora il valore dell'investimento superi i 100 milioni di euro;

– il capo V (articoli 25-27) detta norme per la designazione delle zone di accelerazione della produzione industriale, relative a settori strategici indicati nell'allegato I, da parte degli Stati membri sulla base di una serie definita di criteri;

– il capo VI (articoli 28-35) stabilisce le disposizioni comuni e finali del regolamento, definendo le norme di attuazione, tra cui la valutazione, il monitoraggio, il riesame, l'esercizio del potere di delega e le sanzioni;

rilevato che:

– l'allegato I stabilisce l'elenco dei settori strategici per le zone di accelerazione della produzione industriale, distinti tra le industrie ad alta intensità energetica (fabbricazione di carta, di *coke* e di derivati del petrolio, di prodotti chimici, di articoli in gomma e materie plastiche, di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, di metalli di base), l'industria automobilistica (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) e le tecnologie a zero emissioni nette;

– l'allegato II definisce i requisiti in materia di tenore di carbonio e/o i requisiti relativi all'origine UE per determinati prodotti delle industrie ad alta intensità energetica nel contesto delle procedure di appalto e dei regimi di sostegno pubblico;

– l'allegato III stabilisce i requisiti relativi all'origine UE per i veicoli nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e dei regimi di sostegno pubblico, nonché i criteri in base ai quali un veicolo a zero emissioni di piccole dimensioni può essere considerato «prodotto nell'UE»;

– l'allegato IV contiene la modifica dell'allegato II del citato regolamento (UE) 2018/1724;

esaminate le audizioni svolte, le memorie acquisite e la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo, anche nelle competenti sedi negoziali, ad adoperarsi affinché:

1. le misure previste siano definite e attuate secondo criteri di semplicità, proporzionalità ed effettiva operatività, evitando l'introduzione di nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. Occorre infatti prevedere una tempistica

industrialmente realistica dei tempi di attuazione degli obblighi per i costruttori dal momento di entrata in vigore del regolamento, bilanciando l'attrattività degli investimenti diretti esteri con la tutela delle industrie locali, sconsigliando un eccesso di burocrazia e garantendo un coordinamento efficace;

2. sia assicurato che gli interventi previsti dal regolamento contribuiscano prioritariamente alla riduzione delle dipendenze strategiche dell'Unione europea attraverso il rafforzamento delle filiere industriali europee della transizione ecologica, dell'economia circolare, del riuso e del riciclo dei materiali critici, limitando la creazione di nuove dipendenze da materie prime e combustibili fossili;

3. in relazione all'articolo 4, siano coordinate le previsioni relative ai punti di accesso unici con il sistema nazionale vigente, garantendo il pieno raccordo con gli sportelli amministrativi esistenti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni procedurali, nonché nuovi oneri per cittadini e imprese;

4. in relazione all'articolo 5, sia valutata la previsione di un termine unico e certo per la conclusione dell'intero procedimento autorizzativo, al fine di non compromettere l'efficacia delle misure di semplificazione introdotte. Attualmente infatti la persistente complessità e la frammentazione dei procedimenti autorizzativi costituiscono fattori critici soprattutto per quanto attiene al *permitting* ambientale;

5. in relazione all'articolo 7, sia accuratamente definita la nozione di « *union origin* », e che, ad esempio, per il settore dell'acciaio, è fondamentale sia riferita all'origine reale del metallo base secondo il criterio « *melt and pour* ». Inoltre, si potrebbe valutare l'introduzione di requisiti minimi di contenuto locale lungo la *supply chain*, con un limite di materiali non originari sul prezzo franco fabbrica, nonché di criteri crescenti di premialità al superamento di soglie di contenuto locale più elevate;

6. sia assicurato un adeguato coordinamento temporale tra l'introduzione dei requisiti relativi all'origine unionale e a basse emissioni di carbonio negli appalti pubblici e la disponibilità dei prodotti pertinenti sul mercato, tenendo conto della capacità del mercato e delle condizioni di approvvigionamento, così da garantire un accesso effettivo agli operatori economici ed evitare distorsioni di mercato indesiderate;

7. sia assicurata la centralità del criterio « *Made in Europe* », prevedendo una definizione di estensione geografica che non comprometta l'efficacia stessa dell'atto e il comune obiettivo di rafforzamento della capacità industriale evitando di generare oneri amministrativi non necessari. Qualsiasi requisito « *Made in EU* » dovrà infatti essere

calibrato sulle specificità settoriali e sulle catene di approvvigionamento reali, per evitare che si traduca in un vincolo controproducente;

8. in relazione all'articolo 10, sia garantita la coerenza tra i criteri del « *low carbon* » e del « *Made in Europe* », tenendo adeguatamente conto delle filiere del riciclo e del riutilizzo, nonché tra i requisiti « *low carbon* » dell'IAA e il quadro normativo esistente sullo scambio di quote di emissione di CO<sub>2</sub> - *Emission Trading System* (ETS) e sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism* - CBAM), evitando duplicazioni e assicurando metodologie uniformi per la misurazione delle emissioni; è necessario inoltre che ogni requisito di conformità richiesto dall'IAA sia riconducibile a certificazioni esistenti, laddove possibile, valorizzando gli *standard* già definiti e in uso alle piccole e medie imprese (PMI) e promuovendo metodologie fondate sull'analisi del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment* - LCA) nonché l'utilizzo di materiali riciclati, il riuso dei componenti, l'efficienza delle risorse e la riduzione complessiva dell'impronta ambientale dei prodotti;

9. siano valutati meccanismi incentivanti a favore di soggetti che utilizzano materiali con i requisiti previsti, così da garantire la neutralità fiscale degli interventi connessi alla transizione industriale;

10. siano previsti criteri premiali negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno per le imprese che adottano modelli produttivi circolari, investono nella decarbonizzazione dei processi industriali, nella riduzione dei consumi energetici, nell'impiego di energia rinnovabile e nella qualità dell'occupazione;

11. siano individuati riferimenti comuni e affidabili per la definizione dei prodotti a basse emissioni, al fine di garantire un'applicazione coerente che tenga conto delle specificità delle diverse filiere in Europa e delle metodologie in via di elaborazione, nonché per la definizione di « assemblaggio »;

12. siano introdotte definizioni chiare e metodologie armonizzate che i fornitori dovranno utilizzare per certificare la *compliance* con l'origine dei prodotti da condividere con i costruttori;

13. in ordine all'autodichiarazione che dimostri la conformità ai requisiti previsti dal testo, sia scongiurato il rischio che le grandi stazioni appaltanti e le multinazionali scarichino l'onere della prova sulle PMI subfornitrici, obbligandole a certificare l'origine e l'impronta carbonica dei propri prodotti con costi di tracciamento che le PMI non sono in grado assorbire. Si potrebbe dunque valutare la creazione di una banca dati europea centralizzata e di libero accesso, gestita dalla Commissione, dove i produttori primari abbiano l'obbligo di inserire le certificazioni;

14. sia garantito che gli obblighi di tracciabilità lungo le catene del valore siano accompagnati da adeguati strumenti di assistenza per le micro, piccole e medie imprese, evitando che i nuovi adempimenti si traducano in barriere all'accesso al mercato;

15. in relazione all'articolo 11, sulla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di non applicare i requisiti di cui agli allegati II e III quando la loro applicazione comporterebbe l'acquisto a costi sproporzionati, ritenuti tali qualora le differenze di costo siano superiori al 25 per cento, sia valutato l'innalzamento di tale soglia al 35 per cento, prevedendo, tra l'altro, che le differenze di costo siano valutate solo tra prodotti, servizi o lavori tecnicamente comparabili, anche per quanto riguarda specifiche tecniche, prestazioni, condizioni di consegna, durata contrattuale, requisiti di certificazione, caratteristiche ambientali e costi di conformità relativi all'origine UE, alla tracciabilità e ai requisiti di basse emissioni di carbonio;

16. in relazione all'articolo 25 sulle aree di accelerazione industriale, sia valutata l'esigenza che queste rimangano una scelta degli Stati membri e che siano effettivamente in grado di semplificare i processi produttivi. Inoltre, il concetto di aree di accelerazione industriale dovrebbe essere declinato non solo con riferimento a grandi aree industriali o singoli grandi investimenti, ma anche agli ecosistemi territoriali di PMI manifatturiere, caratteristici di molti territori europei, e dovrebbe essere prevista la possibilità di presentare progetti industriali aggregati da parte di reti di imprese, *cluster* territoriali o filiere integrate, al fine di consentire anche alle PMI di accedere a procedure accelerate, strumenti finanziari e misure di sostegno;

17. sia riconosciuto il ruolo delle Regioni nella proposta e nella pianificazione territoriale, nonché nella *governance* delle aree, al fine di integrare gli obiettivi europei con le specificità territoriali, garantendo una distribuzione territorialmente equilibrata degli investimenti ed evitando che si producano effetti distorsivi per alcune Regioni non coerenti con la struttura reale del sistema produttivo europeo;

18. nella definizione delle aree di accelerazione industriale siano privilegiati il recupero e la riconversione di aree industriali dismesse, siti contaminati già oggetto di programmi di bonifica e aree già dotate di infrastrutture, limitando il consumo di nuovo suolo e favorendo la rigenerazione territoriale;

19. si ritenga preferibile consentire procedure accelerate ai progetti qualificati come strategici, indipendentemente dalla loro localizzazione, piuttosto che subordinare tale accelerazione alla collocazione in un'area predefinita;

20. siano adeguatamente tutelate le filiere strategiche, onde evitare di svuotare il potenziale innovativo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese;

21. le risorse pubbliche destinate al sostegno della capacità industriale siano condizionate alla presentazione di piani industriali credibili di decarbonizzazione, innovazione tecnologica, mantenimento dell'occupazione e permanenza degli investimenti nel territorio dell'Unione europea, prevedendo meccanismi di restituzione delle agevolazioni in caso di delocalizzazione delle attività produttive;

22. si restringa il ricorso ad atti delegati da parte della Commissione e si anticipi l'effettiva applicazione della nuova disciplina;

23. sia ampliato il perimetro della proposta, anche attraverso un meccanismo di aggiornamento più efficace, in quanto risulterebbero escluse diverse filiere industriali rilevanti, tra cui ceramica, prodotti di ghisa, carburanti tradizionali, *biofuels* e biocarburanti, filiera del riciclo e bioeconomia, elettrodomestici, produzione domestica di idrocarburi e filiera per il riciclo dei minerali critici. Si valuti pertanto l'inclusione di ulteriori filiere industriali ad alto potenziale e già rilevanti per la sicurezza economica europea, tra cui farmaceutica, aerospazio e difesa, tecnologie digitali avanzate e tecnologie manifatturiere abilitanti;

24. sia rafforzato il coordinamento tra la presente proposta e gli obiettivi del *Green Deal* europeo, del *Clean Industrial Deal*, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette (*Net-Zero Industry Act*), del *Critical Raw Materials Act* e della normativa europea in materia di economia circolare, al fine di assicurare una politica industriale europea fondata sull'autonomia strategica aperta, sulla sostenibilità ambientale, sulla resilienza delle filiere produttive e sulla creazione di occupazione stabile e di qualità;

25. nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento del tessuto industriale nazionale, sia avviato un confronto con la Commissione europea finalizzato alla definizione di politiche mirate ad accrescere la competitività delle aree industriali del Nord del Paese, valutando l'introduzione di strumenti di sviluppo dedicati, al pari di quelli previsti per la ZES Unica del Mezzogiorno;

26. sia riconosciuto come il capitale umano altamente qualificato costituisca una leva strategica abilitante alla crescita dimensionale, all'innovazione, alla trasformazione digitale ed ecologica, all'internazionalizzazione e all'incremento della produttività del sistema industriale in modo da incentivare gli investimenti delle imprese nello sviluppo e nel rafforzamento della propria « infrastruttura manageriale ». A tal fine, siano valorizzate figure manageriali con elevata esperienza e capacità e favorita la formazione continua e l'inserimento di tali profili all'interno delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, al fine di rafforzarne la capacità organizzativa, sostenere i processi di sviluppo e accrescere la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

€ 1,00